CAMERA DEI DEPUTATI N. 1301

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

—

Conferimento e disciplina della funzione dirigenziale ai presidi e ai direttori didattici

Presentata il 15 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone in rigorosa linea di continuità (costituendone ulteriore sviluppo e corollario) con la proposta di legge: « Delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del soggetto dell'educazione », presentata il 15 luglio 1992 alla Camera dei deputati (AC 1300), con la quale si riconosce alla persona discente, all'interno di un proprio stato giuridico, un proprio diritto soggettivo alla prestazione didattica, avente natura complessa, che deriva dal diritto sociale all'istruzione, avente ancora oggi natura giuridica di interesse legittimo.

Il passaggio, allora, da un regime di interesse legittimo all'istruzione ad un regime di diritto soggettivo alla prestazione didattica, costituendo di fatto e di diritto una trasformazione radicale della natura e della qualità del bene, o interesse, che l'ordinamento intende garantire e tutelare, impone – coerentemente – una revisione della natura e della qualità della funzione, conferita sempre dall'ordinamento, a garanzia e a tutela di quel bene, o interesse. Richiede, insomma, la trasformazione dell'attuale funzione direttiva, coerente e compatibile con il sistema dell'interesse legittimo all'istruzione (all'interno del quale il funzionario direttivo è tenuto a garantire la correttezza dell'azione amministrativa), in funzione dirigenziale, coerente e compatibile con il sistema del diritto soggettivo alla prestazione didattica, all'interno del quale invece il titolare della funzione dirigenziale, oltre a garantire la correttezza dell'azione amministrativa, è tenuto a garantire il perseguimento dei risultati, in termini di reale e compiuta fruizione di quel diritto soggettivo da parte del soggetto dell'educazione.

Un discorso istituzionalmente corretto, allora, sulla dirigenza scolastica, in termini di nuova figura professionale e quindi di trasformazione dell'attuale funzione direttiva in funzione dirigenziale, richiede – di necessità – un approfondimento critico di più elementi preventivamente individuati e sequenzialmente ordinati.

Intanto, si formula un'osservazione diretta a meglio puntualizzare il tema in argomento.

Nel presente momento storico stiamo assistendo al passaggio da una cultura degli atti e delle procedure ad una cultura degli obiettivi o dei risultati. Non è un caso che la dirigenza, di per sé, si connoti proprio per la responsabilità detta « di risultati ».

La legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta: « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi », codifica una tale esigenza sociale, ormai generalizzata ed entrata a far parte del comune sentire. Talché l'ordinamento giuridico si è fatto carico di trasformare una tale esigenza in comportamenti pubblici adeguati a soddisfarla.

Con tale legge si introducono nella pubblica amministrazione – sul piano della gestione e della organizzazione dei servizi – strumenti più rispondenti a garantire un'azione amministrativa autenticamente adeguata alle esigenze dell'utenza.

Essa costituisce – in tale ottica – un vero e proprio rilancio di tutta la dirigenza statale, stante il fatto che a tale dirigenza fa capo una responsabilità dirigenziale che è una vera e propria responsabilità di risultati, aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità comuni a tutti i pubblici dipendenti. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) va riletto, ora, alla luce della citata legge n. 241 del 1990.

È, questo, un punto su cui ciascuno di noi deve far cadere la propria riflessione critica giacché un tale passaggio è chiaramente indicativo di un tipo nuovo di cultura che si va affermando. Dalla cultura dell'apparato e del formalismo giuridico si passa ad una cultura dei risultati e degli obiettivi, vale a dire ad una cultura di servizio. Ma questo non significa affatto accantonamento, o affievolimento, di ogni legittimità dell'azione amministrativa. Significa soltanto che l'azione amministrativa, in quanto di per sé legittima, deve avere come scopo le proprie finalità. La legittimità dell'azione amministrativa resta sullo sfondo. In prima istanza vengono gli obiettivi che sono la regione politica e sociale da cui nasce la stessa azione amministrativa.

Secondo i princìpi della nostra Costituzione, ogni pubblica istituzione, scuola compresa, ha come fine quello di rendere un servizio alla persona.

A ben vedere, la legge n. 241 del 1990 ha questo preciso orientamento, politico e istituzionale.

La destinazione di scopo della funzione.

Ogni funzione viene conferita per la garanzia e la tutela di un bene, o interesse, posto dall'ordinamento giuridico.

Attualmente, le funzioni docente, direttiva ed ispettiva (articoli 1-4, Titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1975, n. 417), risultano conferite per garantire e tutelare il diritto sociale all'istruzione che fa capo a ciascun soggetto discente.

Diritto sociale all'istruzione avente natura giuridica di interesse legittimo, non ancora fatto evolvere – dal legislatore ordinario – in diritto soggettivo alla prestazione didattica.

All'interno della funzione ogni azione svolta nasce da una causa determinata e, attraverso di essa, si svolge il potere del soggetto che ne è investito. Ogni azione è concepita e attuata per la realizzazione di un fine. L'azione, allora, si caratterizza dal fine al quale essa è diretta.

In ragione di ciò ogni azione, che scaturisce dall'esercizio del potere giuridico conferito, deve essere pienamente e convenientemente idonea al conseguimento del fine. Ogni azione deve sempre essere pensata, ordinata e coordinata con l'attitudine al conseguimento del fine.

Nell'esercizio della funzione lo svolgimento del potere non è totalmente libero perché, essendo collegato ad un fine, esso risulta condizionato dai requisiti che sono alla base dell'azione che deve avere intrinsecamente l'attitudine al conseguimento del fine. Ciò significa che l'esercizio della funzione comporta un vincolo, il quale si risolve nell'impossibilità dell'azione di esorbitare da certi limiti. Tale vincolo, comunque, non significa totale assenza di libertà nell'assumere le necessarie determinazioni; esso connota un'azione che – in pari grado e allo stesso tempo – possiede i caratteri dell'attività vincolata e dell'attività libera. Caratteri, questi, propri della discrezionalità.

Nell'esercizio della funzione, è il dovere a costituire l'elemento peculiare del potere, nel senso della necessità dell'azione. Il potere, infatti, ha carattere azionatorio, nel senso che il titolare di esso è tenuto ad esercitarlo (come dovere giuridico di adempiere) in rapporto alla funzione da esercitare.

Il potere che inerisce alla funzione è dunque conferito per garantire il soddisfacimento di un bene o interesse. È il tipo, la natura e il valore del bene, o interesse, a qualificare, condizionare e ad orientare l'esercizio della funzione. L'attuale funzione direttiva nella scuola risulta, oggi, conferita per la garanzia e la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo.

Mutando tipo, natura e valore del bene, o interesse, deve pur mutare la qualità della funzione.

Gli stessi elementi costitutivi della funzione, in termini di diritti professionali, poteri professionali e doveri professionali (che sono nozione distinta e separata dai diritti e dai doveri che fanno capo a ciascun pubblico dipendente) risultano oggi esercitati e adempiuti in rapporto ad un interesse legittimo e non ad un diritto soggettivo.

È appena il caso di sottolineare che altro è l'esercizio dei diritti professionali e dei poteri professionali, quali elementi costitutivi della funzione in rapporto alla garanzia e alla tutela di un bene, o interesse, avente natura di interesse generalizzato pubblico e indifferenziato (cioè quello all'istruzione che, solo in casi del tutto particolari, assume la qualificazione giuridica di interesse legittimo), altro è l'esercizio di quei diritti e di quei poteri in rapporto alla garanzia e alla tutela di un diritto soggettivo, rientrante nel patrimonio della persona e, perciò, identificantesi con essa.

Il diritto soggettivo alla prestazione didattica.

In campo scolastico il conferimento della funzione dirigenziale a presidi e direttori didattici si connota per una precisa forma di responsabilità di risultati, quella di garantire e tutelare la piena e corretta fruizione del diritto soggettivo alla prestazione didattica che fa capo a ciascun soggetto dell'educazione.

Il conferimento di tale funzione non è perciò diretto alla garanzia e alla tutela della legittimità dell'azione amministrativa per la quale il dirigente risponde con le forme di responsabilità comuni a tutti i pubblici dipendenti (responsabilità disciplinare, patrimoniale – amministrativa, contabile, civile verso terzi – penale). Di fatto la responsabilità di risultati è aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità.

Volendo, allora, giungere alla configurazione giuridica della dirigenza scolastica nei termini sopra indicati, la fonte unica e originaria da indagare altro non può essere che il bene, o interesse, che l'ordinamento giuridico stabilisce di garantire e tutelare attraverso l'esercizio professionale della funzione, vale a dire il diritto soggettivo alla prestazione didattica; infine si pone il problema se, mutando la natura giuridica del bene, o interesse, non debba

mutare anche la configurazione giuridica della funzione, stante il fatto che, nel campo del diritto pubblico, ogni funzione viene conferita dall'ordinamento esclusivamente per la garanzia e la tutela di un bene, o interesse. Talché è sempre la natura giuridica e la qualità del bene da garantire a condizionare non soltanto l'esercizio della funzione, ma anche la sua configurazione giuridica.

Passare dalla nozione di interesse legittimo alla nozione di diritto soggettivo significa affermare due concetti distinti e separati, sotto il duplice profilo formale e sostanziale. Significa individuare due distinte posizioni giuridiche soggettive, riferite a particolari interessi di cui la persona chiede la tutela.

Comunque, solo in casi del tutto particolari gli interessi del singolo, in quanto differenziati (cioè non comuni a tutti), possono ricevere una tutela giuridica, giacché è correlato ad essi il dovere di altri soggetti di rispettarli.

In simili casi, tuttavia, oggetto immediato della protezione giuridica non è la posizione soggettiva in sé, ma l'interesse dell'amministrato a che il potere della pubblica amministrazione, nel quale la posizione giuridica si imbatte, venga esercitato nel rispetto delle regole imposte dall'ordinamento. Caso, questo, dell'interesse legittimo.

Nel caso in esame il soggetto non gode di una tutela diretta e piena, come per il diritto soggettivo.

Non è diretta, perché l'interesse finale e sostanziale viene protetto indirettamente *attraverso la tutela dell'interesse legittimo*, che ha natura strumentale e che conferisce al soggetto che ne è titolare la sola legittimazione a promuovere la dichiarazione di illegittimità o la caducazione di atti e comportamenti attraverso cui il potere si sia estrinsecato.

Non è piena, perché non ha ad oggetto la soddisfazione dell'interesse finale e sostanziale, ma soltanto l'intervento sull'atto o sul comportamento dell'amministrazione.

Si ha invece la figura del diritto soggettivo quando, per la tutela di un certo *interesse (il quale rientra sempre nel patrimonio della persona in quanto tale)* la norma giuridica riconosce al titolare di esso la possibilità concreta di pretendere da altri un comportamento idoneo al suo soddisfacimento.

Diritto soggettivo, allora, come potere del soggetto di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse in conformità della norma giuridica. Potere di un soggetto davanti al quale si pone l'obbligo da parte di altro soggetto di adempiere.

L'obbligo costituisce la forma di dovere imposto ad un soggetto a vantaggio di una posizione giuridica protetta di altro soggetto.

Nel diritto soggettivo la tutela accordata dall'ordinamento giuridico è diretta e piena.

In caso di lesione del diritto soggettivo il soggetto titolare di esso ha titolo a vedersi ripristinare il proprio diritto, ancorché in via sostitutiva e indipendentemente dalla correttezza o meno dell'azione amministrativa.

Mentre nel caso dell'interesse legittimo – come già detto – la tutela non ha ad oggetto la soddisfazione dell'interesse finale e sostanziale, ma soltanto l'intervento sull'atto o sul comportamento dell'amministrazione, nel caso del diritto soggettivo la tutela cade proprio sull'interesse finale e sostanziale, vale a dire sul bene protetto elevato a rango di diritto soggettivo, di fronte al quale sta l'obbligo di un altro soggetto di soddisfare quell'interesse.

Quali sono, allora, gli elementi differenziatori tra la nozione di diritto sociale *all'istruzione, da qualificarsi come interesse* legittimo, e la nozione di diritto soggettivo alla prestazione didattica ?

Il diritto sociale all'istruzione, nella formula adottata dal legislatore costituente: « La scuola è aperta a tutti » (articolo 34, 1° comma, della Costituzione), si connota:

– come diritto e dovere di tutti di essere ammessi alla frequenza della scuola dell'obbligo;

– come diritto di tutti di essere ammessi a frequentare la scuola secondaria

superiore e come diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Nessun accenno all'oggetto e alla qualità della prestazione. Nessun riconoscimento dei diritti inviolabili nei confronti del soggetto dell'educazione (articolo 2 della Costituzione).

Al soggetto dell'educazione, una volta ammesso a frequentare la scuola, non è dato di pretendere una qualità certa della prestazione, non essendo titolare di alcun diritto ad essa. Il diritto sociale all'istruzione si traduce, ancora oggi, in un interesse generalizzato, pubblico e indifferenziato che, solo in casi del tutto particolari, assume la qualifica di interesse legittimo.

Il diritto soggettivo alla prestazione didattica, invece, una volta venuto a giuridica esistenza, si connota:

– nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti inviolabili del soggetto dell'educazione, all'interno della formazione sociale scuola (articolo 2 della Costituzione);

– nel diritto soggettivo ad una qualità certa della prestazione didattica;

– nel diritto soggettivo a conseguire i livelli di apprendimento previsti dai singoli programmi d'insegnamento e, per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nel diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi;

– nel diritto soggettivo alla prestazione didattica differenziata o metodologicamente diversificata, per i soggetti handicappati;

– nel diritto soggettivo ai processi sperimentali da parte del soggetto dell'educazione.

Dunque, si tratta di diritto soggettivo alla prestazione didattica come diritto soggettivo complesso.

È nella piena e adeguata fruizione dei diritti sopra indicati, in modo unitario, critico e sistematico (per come devono anche essere gli apprendimenti acquisiti) che si concretizzano i risultati che il titolare della funzione dirigenziale deve garantire e tutelare.

Se, allora, tali sono gli elementi differenziatori, formali e sostanziali, che corrono fra la nozione di interesse legittimo e la nozione di diritto soggettivo, ne deve pur discendere che la funzione direttiva (nella scuola) coerente e compatibile con il sistema dell'interesse legittimo, debba trasformarsi in funzione dirigenziale, in quanto coerente e compatibile con il sistema del diritto soggettivo. Ciò per l'ovvia considerazione che – proprio in un regime di diritti soggettivi – vanno assicurati in capo a ciascun titolare di essi i dovuti risultati (cosa questa inesistente in un regime di interessi legittimi).

La responsabilità dirigenziale, o di risultati.

Come è noto, la dirigenza statale trova la sua fonte normativa nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; l'istituto della responsabilità dirigenziale è previsto dall'articolo 19 dello stesso provvedimento.

Tale forma di responsabilità investe il dirigente in rapporto al mancato o incompleto raggiungimento del risultato verso il quale è diretta l'attività organizzata dall'ufficio di cui lo stesso è titolare.

Parlare di raggiungimento del risultato è equivalente a parlare di conseguimento dello scopo posto dalla norma attraverso un certo tipo di attività organizzata, e anche di pieno rispetto – da parte del dirigente – della destinazione di scopo della propria funzione.

Sotto tale profilo il comportamento del dirigente va tutto incentrato sul risultato. Da qui il carattere manageriale della responsabilità dirigenziale, analogamente a quanto accade nel campo dell'impresa. È in tale campo, infatti, che si esige dai responsabili della gestione la produttività dell'azione, senza la quale vengono a mancare i presupposti stessi al conferimento della dirigenza.

Da qui il carattere dell'aggiuntività della responsabilità dirigenziale in quanto essa si aggiunge alle altre previste per

ogni pubblico dipendente (responsabilità disciplinare, amministrativa, contabile, civile verso terzi, penale). Mentre queste ultime sanzionano il comportamento in sé del dirigente come pubblico dipendente, la prima invece sanziona il risultato del comportamento.

In una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 3330, del 24 maggio 1983) si legge: « La responsabilità dirigenziale è, inoltre, una responsabilità di risultati: ciò che ha rilievo non è tanto il fatto che il dirigente sia stato più o meno osservante dei propri doveri, quanto il fatto che i risultati complessivi dell'azione dell'ufficio siano più o meno corrispondenti, quantitativamente e qualitativamente, alle ragionevoli attese ».

In altra sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 1236, del 14 novembre 1988) si afferma: « ... nel quadro del nuovo assetto della funzione dirigenziale realizzato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, il legislatore ha, come è noto, inteso accompagnare l'ampiezza e l'autonomia delle attribuzioni decisionali riconosciute ai dirigenti... con la configurazione di un nuovo e diverso tipo di responsabilità, normativamente distinta dalla responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare (articolo 19), volta a chiedere sostanzialmente conto ai dirigenti dei risultati raggiunti nell'esercizio delle libertà e dell'autonomia loro riconosciuta ».

Da quanto precede scaturisce una precisa domanda. Quali sono i risultati di cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere ?

Poiché l'interesse legittimo all'istruzione si tutela soltanto ed esclusivamente attraverso la correttezza dell'azione amministrativa, che deve svolgersi ed evolversi coerentemente ai princìpi propri di essa, ne consegue che, una volta assicurato ciò, nessun altro dovere può far capo al titolare della funzione direttiva, in quanto il soggetto dell'educazione non vanta un proprio diritto soggettivo alla prestazione didattica. In tal caso il risultato (o i risultati) si identifica nella correttezza stessa dell'azione, vale a dire nella sua legittimità.

In un regime di diritto soggettivo alla presentazione didattica, invece, la legittimità dell'azione amministrativa rimane sullo sfondo, è presupposta. E di ciò risponde il titolare della funzione, non a titolo di responsabilità disciplinare, patrimoniale – amministrativa, contabile, civile verso terzi – penale, (responsabilità comuni a ciascun pubblico dipendente) ma di responsabilità di risultati, o del risultato, posto dall'ordinamento come scopo da conseguire. Talché la funzione dirigenziale ha come propria destinazione di scopo non più la legittimità dell'azione, ma il risultato posto come scopo dall'ordinamento, passando attraverso un'azione corretta e legittima. In tal modo, altro è la valutazione della legittimità e della correttezza dell'azione (di cui si risponde secondo le comuni responsabilità), altro è la valutazione del risultato, o dei risultati, di cui il titolare della funzione risponde.

Se, allora, la dirigenza scolastica può e deve essere codificata, essa non può germinare che dal riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione didattica che fa capo a ciascun soggetto dell'educazione.

Ogni diversa soluzione porterebbe – come porta già da tempo – allo strangolamento progressivo proprio di quei diritti inviolabili della persona (posti a fondamento del diritto soggettivo alla prestazione didattica) che la Costituzione mette alla base anche del nostro assetto statuale di democrazia pluralista e, perciò, del nostro vivere civile.

Prima di passare alla presentazione dell'articolato va segnalato che la proposta è nata a seguito della lettura di uno scritto: « Schema di proposta di legge: "Conferimento e disciplina della funzione dirigenziale a presidi e direttori didattici" » di Luciano Molinari (in *Scuola e Amministrazione*, n. 3, marzo 1992) e del volume *La professione docente* (ed. Carra, Casarano 1991), sempre dello stesso autore.

L'articolo 1 sancisce il conferimento della funzione dirigenziale diretta alla garanzia del diritto soggettivo alla prestazione didattica.

L'articolo 2 definisce i compiti del dirigente scolastico.

L'articolo 3 istituisce il ruolo nazionale dei dirigenti scolastici.

L'articolo 4 definisce la responsabilità per l'esercizio della funzione dirigenziale, in termini di responsabilità di risultati.

L'articolo 5 prevede le condizioni per l'accesso al ruolo.

L'articolo 6 disciplina l'anno di formazione.

L'articolo 7 istituisce le conferenze provinciali di dirigenti scolastici.

L'articolo 8 determina il trattamento economico.

L'articolo 9 detta una norma finale di rinvio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Conferimento della funzione dirigenziale).

1. È conferita la funzione dirigenziale ai presidi e ai direttori didattici. Il suo esercizio è diretto alla garanzia e alla tutela del diritto soggettivo alla prestazione didattica che fa capo a ciascun soggetto dell'educazione.

ART. 2.

(Compiti del dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, titolare di unità scolastica, ha la rappresentanza legale dell'istituzione. Nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri professionali dei docenti, il dirigente scolastico svolge i seguenti compiti:

a) presiede alla gestione unitaria dell'istituzione scolastica;

b) svolge attività di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo in ordine all'attività organizzata, didattica e non didattica, dell'istituzione scolastica, al fine di assicurare, oltre alla legalità, all'imparzialità, all'economicità e alla speditezza dell'azione svolta, anche la piena rispondenza della stessa alla destinazione di scopo della funzione;

c) presiede tutti gli organi collegiali dell'istituzione scolastica, compreso il consiglio di istituto e di circolo.

2. Nell'esercizio della funzione, il dirigente scolastico è tenuto ad assicurare il coordinamento delle competenze di ciascun organo collegiale. La delega ai docenti a presiedere organi collegiali è ammessa solo in caso di assenza o di impedimento del dirigente scolastico.

3. Il dirigente scolastico:

a) esercita la vigilanza in sede di attività didattica organizzata, di programmazione dell'attività educativa, di svolgimento dell'attività di insegnamento, di valutazione dei soggetti dell'educazione;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dallo stesso presieduti;

c) cura l'adeguamento, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, dei programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, a seguito di delibera del collegio dei docenti;

d) cura, coordina e promuove ogni utile intervento atto a favorire l'integrazione dei soggetti handicappati e il loro recupero dalle emarginazioni e dagli svantaggi socio-culturali, attivando presso il collegio dei docenti ogni necessario intervento;

e) cura e promuove i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

f) procede alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formazione dell'orario, sulla base delle proposte del collegio dei docenti e del consiglio di circolo o di istituto;

g) cura, coordina e promuove, unitamente al collegio dei docenti, l'attività di sperimentazione e di aggiornamento per il personale docente. Cura, coordina e promuove, nel pieno rispetto delle autonomie funzionali, l'attività di aggiornamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

h) stipula convenzioni, relative a materie di competenza dell'unità scolastica, su motivate proposte del collegio dei docenti e su delibera del consiglio di circolo o di istituto:

1) con altre unità scolastiche;

2) con enti locali;

3) con le regioni;

4) con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE);

5) con le università;

6) con enti pubblici economici;

7) con imprese pubbliche e private.

i) emana istruzioni e direttive in applicazione di leggi e regolamenti, curando l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti l'unità scolastica, il personale e gli alunni;

l) cura, coordina e promuove i rapporti con gli organi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione e gli altri enti del territorio;

m) svolge un potere di controllo e di indirizzo in ordine al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'unità scolastica, nel rispetto delle autonomie funzionali che fanno capo al personale ATA;

n) emana i provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico e di quiescenza del personale docente e ATA. Adotta e propone, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e ATA.

4. In caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, la funzione dirigenziale è conferita in via provvisoria, *a titolo* di reggenza, ad altro dirigente titolare.

ART. 3.

(Istituzione del ruolo nazionale dei dirigenti scolastici).

1. È istituito il ruolo nazionale dei dirigenti scolastici.

2. Esso comprende i presidi e i direttori didattici in servizio alla di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Responsabilità per l'esercizio della funzione dirigenziale).

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti scolastici sono specialmente responsabili del conseguimento dei risultati riguardanti la piena e adeguata fruizione del diritto soggettivo alla prestazione didattica che fa capo a ciascun soggetto dell'educazione.

2. I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati al dirigente scolastico con atto del Ministro della pubblica istruzione.

3. In caso di accertata responsabilità del dirigente scolastico, lo stesso è restituito, con atto del Ministro, ai ruoli di provenienza. In tal caso gli effetti della responsabilità dirigenziale sono equiparati ai casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 5.

(Accesso al ruolo).

1. L'accesso al ruolo dei dirigenti scolastici avviene mediante concorso per esami e titoli.

2. Ai concorsi possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo insegnamento.

3. I concorsi sono indetti con decrto del Ministro della pubblica istruzione.

4. I titoli di servizio, culturali e professionali, valutabili e le relative tabelle di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

5. I concorsi constano di tre prove scritte e una orale.

6. La prima prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità della

scuola; la seconda sugli aspetti organizzativi propri del tipo di scuola al quale il concorso si riferisce; la terza sugli aspetti giuridico-amministrativi riguardanti l'ambito delle competenze e delle responsabilità del dirigente scolastico.

7. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 7 su 10, con non meno di punti 6 su 10 in ciascuna di esse.

8. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte da un presidente, scelto fra i magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o fra i docenti universitari del ruolo ordinario, titolari di cattedre per l'insegnamento di materie giuridiche, da un dirigente superiore, da un ispettore tecnico e da due dirigenti scolastici dello stesso ordine di scuola.

ART. 6.

(Corso di formazione).

1. I vincitori del concorso sono nominati dirigenti scolastici in prova. Durante il primo anno di servizio essi sono tenuti a frequentare un corso di formazione dirigenziale, organizzato dal Ministero della pubblica istruzione, della durata non inferiore a tre mesi e con un numero di ore di lezione non inferiore a novanta.

2. Al termine del corso ogni partecipante è tenuto a svolgere una propria relazione, su un tema assegnato dai docenti del corso, da discutere innanzi agli stessi. Del giudizio espresso dai docenti sulla relazione si tiene conto ai fini del periodo di prova.

3. I provveditori agli studi assegnano a ciascun dirigente in prova un coordinatore, scelto fra i dirigenti scolastici in servizio, con il compito di promuovere ogni utile orientamento nell'esercizio della funzione.

ART. 7.

(Conferenze provinciali dei dirigenti scolastici).

1. In ogni provincia è istituita la conferenza provinciale dei dirigenti scolastici, con articolazioni per ordini e gradi di scuola.

2. Ogni conferenza elegge ogni tre anni una giunta esecutiva, la quale elegge nel suo seno un presidente, che resta in carica per tre anni.

3. La conferenza provinciale:

a) elabora progetti di aggiornamento e autoaggiornamento. I progetti di autoaggiornamento, ove approvati, vengono autogestiti;

b) avanza proposte a vari organismi scolastici ad enti locali e a forze sociali, in ordine alla funzionalità del servizio e ad iniziative da adottare;

c) esprime pareri, ove richiesti, nelle materie di competenza, ai provveditori agli studi, ai distretti scolastici, agli IRRSAE, al CNPI, al Ministero della pubblica istruzione, agli enti locali;

d) promuove iniziative di sperimentazione e di ricerca;

e) svolge una costante ricerca per l'omogeneizzazione e l'orientamento unitario in tema di gestione dei servizi amministrativi delle unità scolastiche;

f) promuove ogni utile iniziativa tra i docenti e le unità scolastiche diretta a garantire la continuità sia all'interno di ogni singola istituzione scolastica sia tra un ordine scolastico e l'altro;

g) verifica periodicamente lo stato di azionabilità dei diritti che fanno capo a ciascun soggetto dell'educazione, indicando anche gli eventuali ostacoli da rimuovere;

h) verifica periodicamente i criteri posti a base della valutazione in ciascuna unità scolastica, al fine di garantire a ciascun soggetto dell'educazione eguaglianza di trattamento;

i) verifica periodicamente il livello di produttività del pubblico servizio scolastico nel territorio;

l) verifica periodicamente l'agibilità della funzione dirigenziale in ordine ai risultati da conseguire ed in rapporto agli eventuali ostacoli che ne impediscono il compiuto svolgimento.

ART. 8.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è equiparato a quello dei dirigenti superiori delle amministrazioni dello Stato.

ART. 9.

(Norma finale di rinvio).

1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 e 417, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e le altre norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.